

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1879

zione del Tevere doveva formare un titolo di gratitudine per Roma, ed invece ne dubitava.

Non v'è dubbio: Roma è grata tanto al Governo quanto al Parlamento per ciò che concerne la sistemazione del Tevere; ma non debbe spingersi la gratitudine di Roma fino a non curare che i danari che spende con sacrifici, ed in preferenza del Governo, siano inconsultamente spesi! (*Voci. Ha ragione!*)

Mi accorgo poi che gli onorevoli Baccarini e Zanardelli avrebbero bramato che io svolgendo la mia interpellanza non avessi tenuto conto del rapporto della Commissione di vigilanza. Ma dimando ad entrambi, come poteva io contentarli se i rilievi sui lavori e sulle spese per la sistemazione del Tevere risultano appunto dal detto rapporto?

Come avrei potuto poi tener conto degli altri due rapporti che costituiscono la risposta dei rilievi del primo?

E non erano forse i tre rapporti, che m'invitava, per ben due volte, l'onorevole ministro di esaminare prima di svolgere la mia interpellanza e che senza l'esame dei quali egli dichiarò non sarebbe stato in grado di rispondermi?

Finalmente mi piace di segnalare alla Camera che io ho raggiunto il mio scopo. Ho invocato una risposta che assicurasse il paese; ebbene, questa ricevetti splendidamente dall'onorevole ministro e fu confortata da due competenti strenui campioni, quali sono gli onorevoli Baccarini e Zanardelli, i quali anzi mi debbono essere grati, perchè ho loro offerto la occasione di parlare su di tanto importante materia, e di giustificare il loro operato.

Dunque, fuori tutti i *malintesi*, conchiudo col dichiararmi, anche una volta, sotto qualunque riguardo, soddisfattissimo. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Ranzi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini per dichiarare se sia no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

**BACCARINI.** Io, per parte mia, dichiaro che sono soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro; ma bisogna che dichiaro altresì alla Camera che non sono del tutto soddisfatto di me stesso, inquantochè ho dimenticato di tributare una parola di lode (ed in questo credo di interpretare anche la intenzione dell'onorevole Zanardelli), alla capacità ed alla solerzia, di cui vorrei che molti funzionari dello Stato dessero l'esempio, del direttore idraulico dei lavori del Tevere.

**PRESIDENTE.** Così è esaurita anche l'interrogazione dell'onorevole Baccarini.

**SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BIZZOZERO AL MINISTRO GUARDASIGILLI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E AL RIORDINAMENTO DI ESSO.**

**PRESIDENTE.** Verremo alla interrogazione dell'onorevole Bizzozero al ministro di grazia e giustizia intorno all'amministrazione del Fondo per il culto e al riordinamento di esso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero per svolgere la sua interrogazione.

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

**BIZZOZERO.** L'ordine logico del discorso richiede che io premetta un brevissimo cenno storico circa l'origine, il carattere e gli scopi della istituzione del Fondo per il culto, perocchè questi scopi, questo carattere, questa origine, forniscono i criteri per giudicare dell'andamento di questa azienda.

La legge sarda del 29 maggio 1855, nel mentre aboliva alcune corporazioni religiose e i capitoli canonicali di alcune chiese non aventi cura d'anime, istituiva una Cassa ecclesiastica, alla quale era demandato di raccogliere i beni degli enti soppressi.

A quella Cassa si imposero alcuni oneri; pensioni ai membri delle corporazioni soppresses, pensioni ai canonici, nonchè l'adempimento di diversi oneri di culto già a carico dello Stato e dei comuni. A favore di questa Cassa, fu imposta sugli enti ecclesiastici conservati una tassa graduale.

Questa istituzione nel 1860 e nel 1861 fu estesa alle Marche, all'Umbria e alle provincie napoletane.

La legge del 7 luglio 1866, nel mentre sopprimeva nelle altre parti d'Italia le corporazioni religiose, sopprimeva pure la Cassa ecclesiastica, e le sostituiva il Fondo per il culto, al quale si devolveva il patrimonio spettante alla Cassa ecclesiastica, e a questo patrimonio aggregavansi i beni delle corporazioni religiose di nuovo soppresses; e un novello ed ingente patrimonio venne ad aggiungervisi per effetto della legge eversiva 15 agosto 1867.

In pari tempo a suo beneficio fu a tutti gli enti ecclesiastici rimasti in vita, caricata la tassa graduale o quota di concorso già introdotta a favore della Cassa ecclesiastica dalla legge del 1855.

Il Fondo per il culto è un ente autonomo, destinato a raccogliere i beni delle corporazioni e degli enti ecclesiastici soppressi, e la legge gli impone l'onere di pagare la pensione ai membri delle corporazioni soppressi, e man mano che i pensionati vengono a mancare, il Fondo per il culto deve consegnare il patrimonio ossia il rappresentativo del patrimonio delle corporazioni religiose per 3/4 allo Stato e per 1/4 ai comuni.